



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COPIA

ANNO 2021
N. 25
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI A TERZI.

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente / Assente
Dott. LEON Michele	Sindaco	Presente
Avv. VOLPATTI Giulia	Consigliere	Presente
TUBELLO Manuele	Consigliere	Presente
BRATTI Valentina	Consigliere	Assente
D'ANDREA Francesco	Consigliere	Presente
FILIPUZZI Guido	Consigliere	Presente
Dott. LEON Luca	Consigliere	Presente
FORNASIER Susanna	Consigliere	Presente
SCHIABEL Daniele	Consigliere	Presente
ROSA Anna	Consigliere	Presente
Dott. LUCHINI Andrea	Consigliere	Presente
DE CANDIDO Claudio	Consigliere	Presente
MARCHI Luigi	Consigliere	Presente
ORLANDO Ivan	Consigliere	Assente
BORROMEO Michele	Consigliere	Presente
Dott. MORETTI Nicolas	Consigliere	Presente
SCANDIUZZI Claudio	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario COLUSSI Dott. Claudio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott. Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE [--_H1k71887587--]PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI A TERZI.

Il Sindaco illustra il regolamento proposto all'ordine del giorno.

Senza interventi da parte dei Consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/200013 e l'art. 16, comma 1, della L. R. 1/2006, n. 114 delegano ai Comuni la potestà decisoria sulle concessioni di beni appartenenti al proprio patrimonio;

Dato atto della classificazione dei beni immobili:

- a) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività.
- b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
- c) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni possono essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Dato atto che la natura demaniale o patrimoniale indisponibile del bene determina l'applicazione dello strumento pubblicistico della concessione, mentre la natura disponibile del bene implica il ricorso a contratti di stampo privatistico (locazione, affitto di azienda, comodato) (Cfr. Corte di cassazione - Sez. III, sentenze 19 maggio 2000, n. 6482, 22 giugno 2004, n. 11608, 19 dicembre 2005, n. 27931 e Sez. V, 31 agosto 2007, n. 18345; Consiglio di Stato - Sez. V, sentenze 16 maggio 2003, n. 1991 e 6 dicembre 2007, n. 6265; Corte dei conti - Sez. reg.le contr. Sardegna, parere 7 marzo 2008, n. 4);

Dato atto che il Comune di San Giorgio della Richinvelda è attualmente sprovvisto di un regolamento locale disciplinante la fruizione degli immobili da parte di terzi;

Considerato che l'Amministrazione intende perseguire le finalità della gestione del patrimonio comunale e della semplificazione dei procedimenti di assegnazione del patrimonio dell'Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza, imparzialità, pubblicità, produttività, redditività e razionalizzazione delle risorse ed in attuazione dello statuto comunale;

Ritenuto necessario disciplinare le modalità di gestione dei beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune di San Giorgio della Richinvelda, individuando requisiti, modalità, criteri di selezione e procedure di assegnazione degli immobili;

Rilevato che «il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni». Ed invero l'attribuzione del vantaggio economico al destinatario del comodato si giustifica solo ed esclusivamente nella misura in cui le finalità perseguite dallo stesso rientrano tra quelle istituzionali del Comune»

Considerato che la concessione in comodato di beni di proprietà dell'Ente Locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni unitamente alla compatibilità finanziaria dell'intera operazione posta in essere (Cfr. *Delibera n. 357 del 21 dicembre 2016 della Corte dei conti Campania*);

Ritenuto che la concessione di un immobile in comodato d'uso gratuito non determina un danno patrimoniale per le finanze del comune nella misura in cui il mancato introito del corrispettivo sia comunque compensato dall'utilità sociale conseguita dall'ente locale o dalla comunità amministrata. Come evidenziato dai giudici contabili, non sussiste danno patrimoniale laddove al mancato introito del corrispettivo sia comunque conseguita una corrispondente utilità (Cfr. *Corte dei Conti, sez. giur. Molise, con la sentenza n. 12 depositata il 31 gennaio 2017*);

Richiamati gli articoli 1803 e 1804 del codice civile in materia di comodato;

Visto lo schema di "Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi" composto da n.14 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.14, votanti n.14, favorevoli 14 (unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare il "Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi" composto da n.14 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione espressa per alzata di mano: presenti n.14, votanti n.14, favorevoli 14 (unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

La seduta del Consiglio Comunale si chiude alle ore 19:30.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to LEON Dott. Michele

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Il Segretario

F.to COLUSSI Dott. Claudio

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **28/05/2021** al **11/06/2021**.

Addì, **28/05/2021**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Dott. Umberto Lodi

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **28/05/2021**

Il Segretario

F.to COLUSSI Dott. Claudio

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

La presente è Copia conforme all'Originale, sottoscritto digitalmente e conservato secondo la normativa vigente

Lì 28/05/2021

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Umberto Lodi**

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LODI UMBERTO

CODICE FISCALE: LDOMRT69E03G888T

DATA FIRMA: 25/05/2021 11:23:53

IMPRONTA: BF923ECF01A84C3320DF2ADF199E9432B7D5AFEB563FB5DC569D688CD31CDCAD
B7D5AFEB563FB5DC569D688CD31CDCADB49A4C74D4AAE3E8196C7E9AF017EC99
B49A4C74D4AAE3E8196C7E9AF017EC998A0FCE01146F8D75F137E034E7F2F7F6
8A0FCE01146F8D75F137E034E7F2F7F62463FBC71F16CD20749E3FCA050909A1